

STATUTO della
V.A.L.-B&B. – Valorizzazione Accoglienza Locale-Bed and Breakfast (ASSOCIAZIONE
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE)

Art. I -COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

E' costituita un'Associazione denominata “ V.A.L.”-B.&B. Associazione Strutture Ricettive extra-Alberghiere), con sede a Cuneo, Via Savigliano, 37.

L'Associazione ha una durata illimitata.

Art. 2- SCOPI

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue i seguenti scopi:

- promuovere lo sviluppo e la nascita di nuove piccole strutture ricettive sul territorio;
- assistere gli associati nella loro costituzione, nella gestione dell'attività e nell'accesso al credito;
- valorizzare le attività turistiche ed economico-commerciali della Provincia di Cuneo ed Alpi del Mare
- qualificare la ricettività extra alberghiera della zona;
- promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza del prodotto turistico extra alberghiero;
- gestire iniziative promozionali nell'ambito di manifestazioni turistiche;
- difendere, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale del territorio;
- sviluppare rapporti di amicizia, di scambio culturale, di ospitalità dei cittadini delle diverse regioni e delle diverse nazionalità;
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata programmazione culturale del territorio;
- organizzare servizi, attività turistiche, culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo degli ospiti delle piccole strutture ricettive;
- individuare nuovi itinerari, percorsi e proposte turistiche valorizzando in particolare le tipicità gastronomiche, paesaggistiche e culturali della zona
- promuovere lo sviluppo di iniziative tra gli operatori del turismo e assisterli per il miglioramento delle loro attività;
- partecipare a organizzazioni di qualsiasi natura giuridica (associazioni, società; cooperative, consorzi, ecc.) che su un più ampio livello territoriale si propongano scopi uguali o affini.
- collaborare con gli Enti competenti per controllare e certificare la qualità dell'offerta turistica-ricettiva.

Art. 3 - ADERENTI

Possono essere soci, oltre ai soci fondatori, tutti gli operatori che svolgono attività in strutture alberghiere, affittacamere, bed&breakfast, campeggi e qualsiasi altra struttura extralberghiera e della ristorazione tipica, aderenti alla Confcommercio ed alle sue strutture locali, previa accettazione del presente statuto.

Coloro che intendono associarsi, dovranno presentarne richiesta e sull'ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

Art. 4- PERDITA DELLA QUALITA' DI ADERENTI

La qualità di aderenti cessa:

- per scioglimento dell'Associazione
- per disdetta da darsi almeno tre mesi prima della fine di ogni anno;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di inadempienza degli obblighi derivanti dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni.
- per mancato versamento della quota associativa.

Art. 5- CONTIBUTI ANNUALI E QUOTE DI AMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di ammissione per i soci, che dovranno essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 2001) e gli eventuali contributi annuali in relazione ai programmi ed alle iniziative da realizzare.

Gli aderenti non in regola con il versamento degli importi annuali non possono né partecipare all'Assemblea né ad altre iniziative o programmi dell'Associazione, decadendo dalla qualità di socio.

Art. 6- PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi che gli associati versano annualmente, nonché da tutti gli altri beni che alla stessa possano essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali.

Art. 7- ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario/tesoriere

Art. 8- ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con i versamenti. L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 giugno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo e negli altri casi previsti dall'art. 20 del Codice Civile.

Art.9- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dagli aventi diritto, mediante manifesto affisso presso la bacheca della Sede sociale e tramite gli organi di stampa almeno sei giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e del giorno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno dell'incontro e l'indicazione della seconda convocazione.

All. 10- COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti, di persona o mediante proprio delegato che sia a sua volta socio, tanti soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 8 in numero tale da rappresentare la metà più uno dei predetti soci; in seconda convocazione, è valida quando il numero dei soci presenti sia di almeno un terzo degli aventi diritto e comunque non meno di 5 soci. Ogni socio può rappresentare per delega non più di due altri soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentanti, salvi i casi in

cui l'art. 21 C.C. richiede una maggioranza più elevata.

La votazione verrà effettuata mediante scrutinio palese, a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di procedere diversamente. L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente incaricato o dal Consigliere più anziano.

Art. 11 - ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- la determinazione delle direttive di massima dell'Associazione
- l'elezione del Consiglio Direttivo per quanto riguarda i soci non fondatori
- le modifiche al presente statuto con maggioranza di almeno due/terzi dei votanti
- lo scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato dall'Assemblea costituita da almeno da quattro/quinti degli Associati con maggioranza dei due/terzi.

Art. 12- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto inizialmente dai Soci fondatori la cui nomina è vitalizia, salvo rinuncia.

L'Assemblea potrà deliberare l'aumento dei componenti il Consiglio Direttivo fino ad un massimo di 15 soci, compreso i soci fondatori. Fa parte del Consiglio Direttivo un rappresentante dell'Associazione Albergatori ed Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Cuneo. La predetta Associazione coopterà un rappresentante della V.A.L.-B.&B. nel proprio Consiglio.

Il Consiglio si dovrà riunire almeno tre volte all'anno e decidere sui programmi da attuare e sugli altri argomenti all'ordine del giorno.

All. 13- RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente quando lo disponga il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. Esso è convocato dal Presidente con lettera o telefonata almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno. I membri elettivi del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica e verranno sostituiti dai candidati non eletti, in ordine di graduatoria.

All. 14- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza. La votazione è effettuata mediante scrutinio palese, a meno che il Consiglio Direttivo non decida all'unanimità di procedere diversamente.

All. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione salvo quanto - per il presente statuto - è espressamente riservato all'Assemblea o al Presidente.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/ tesoriere;
- persegue, secondo le direttive fissate dall'Assemblea, gli scopi dell'Associazione e ne cura la gestione economica;
- esamina la redazione del bilancio, del conto preventivo redatti dal Segretario e li approva prima della presentazione degli stessi all'Assemblea;

- nomina i rappresentanti dell'Associazione in organizzazioni esterne;
- costituisce, ove lo ritenga opportuno, comitati tecnici o gruppi di lavoro per particolari problemi o iniziative, avvalendosi eventualmente di esterni;
- redige, se del caso, uno o più regolamenti interni.
- delibera sull'importo delle quote annue dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi associati..

Art 16- DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche hanno durata di tre anni.

Art. 17- PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

Il Presidente dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, insieme al Consiglio Direttivo.

In particolare:

- intrattiene rapporti con terzi e apre c/c bancari nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione; le operazioni sui conti bancari potranno essere effettuati a firma disgiunta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.
- rappresenta l'Associazione in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa, nominando o revocando i Procuratori alle liti;
- esercita in caso di grave urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detto organo nella sua prima riunione, che comunque, in tal caso dovrà essere convocata entro 15 giorni dal fatto;
- vigila e cura l'osservanza della disciplina sociale adempiendo a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto nonché dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Presidente i suoi poteri interni e di rappresentanza esterna saranno esercitati dal vice Presidente.

In caso di assenza definitiva del Presidente, il Vice-Presidente dovrà indire un'assemblea straordinaria per le nuove elezioni entro 30 gg dal fatto.

Art. 18 – SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario attua le disposizioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e collabora con il Presidente ed il Vice Presidente nell'ordinaria gestione dell'Associazione.

A titolo esemplificativo :

- redige il bilancio per la presentazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
- è responsabile dell'elenco soci e richiede ed incassa le quote associative.

Art. 19- NORME DI CARATTERE GENERALE

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite salvo diversa determinazione dell'Assemblea. Spetta ai componenti del Consiglio Direttivo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle loro funzioni, autorizzate dal Consiglio Direttivo..

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute e, per quanto compatibili con l'assenza di personalità giuridica anche le norme del Codice Civile relative alle Associazioni riconosciute, esclusa l'obbligatorietà della forma prevista dall'art. 14 Codice Civile.

Art. 20 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve riunirsi per esaminare ed approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'approvazione dell'Assemblea da tenersi entro il 30 giugno.

Art. 21– DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale ed a quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) facenti parte, per legge, statuto o regolamento della medesima ed unitaria struttura.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Cuneo, 19 luglio 2000

In originale firmato: